



TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE II CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dott.ssa Manuela Palvarini
dott.ssa Ida Carnevale
dott.ssa Federica Cattaneo

Presidente
Giudice
Giudice relatore

richiamato il decreto del 5.03.2019, con il quale il Tribunale, assegnando a Manifattura Gomma Finnord S.p.A. termine *ex art.* 161, VI l.f., ha posto a carico della società ricorrente i seguenti obblighi informativi: *“deposito, entro il settimo giorno dei mesi compresi tra aprile e giugno 2019, di relazioni mensili contenenti le seguenti informazioni: a) la situazione economico finanziaria aggiornata dell’impresa; b) l’elenco aggiornato dei creditori dell’impresa con specifica indicazione delle nuove obbligazioni contratte e di quelle estinte (specificando la data di insorgenza delle stesse), d) i flussi di cassa; e) l’elenco dei procedimenti esecutivi immobiliari e mobiliari e dei procedimenti cautelari pendenti, f) la relazione sulle attività compiute in vista del deposito della domanda definitiva”*;

richiamato altresì il parere del commissario giudiziale del 14.05.2019, con il quale lo stesso ha evidenziato, in riferimento alla seconda relazione informativa depositata dalla società il 7.05.2019, che la relazione economica e finanziaria risulta essere riferita al periodo 1.01.2019-28.02.2019, anteriore alla presentazione del ricorso *ex art.* 161, VI l.f. nonché coincidente con il periodo di riferimento della prima relazione informativa integrata a seguito del primo rilievo mosso dal Tribunale in ordine all’inadempimento degli obblighi informativi;

richiamato infine il decreto di fissazione di udienza *ex art.* 162, II l.f. del 17.05.2019, con il quale è stato contestato alla società il mancato assolvimento degli obblighi informativi relativi alla seconda relazione;

preso atto delle dichiarazioni della società ricorrente rese all’udienza del 23.05.2019, la quale in particolare ha confermato che la seconda relazione informativa ha avuto a riferimento la situazione economica e patrimoniale aggiornata al 28.02.2019, seppur unitamente alla situazione finanziaria aggiornata al 30.04.2019;

preso altresì atto dell’avvenuto deposito solo in data 23.05.2019 della relazione economico-finanziaria aggiornata al 31.03.2019;

ritenuto che gli obblighi informativi, funzionali all’esercizio del controllo da parte del Tribunale e del commissario giudiziale nella fase preconcordataria, sono essenziali e connaturati alla procedura (dai profili marcatamente pubblicistici, giacché a tutela della



generalità dei creditori), nella misura in cui rappresentano il “contrattare” del c.d. *automatic stay* di cui all’art. 168 l.f., norma che sancisce il divieto per i creditori, dalla data di pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese, di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore;

che infatti è fatto obbligo al Tribunale di disporre, con il decreto di assegnazione del termine per il deposito della proposta di concordato, obblighi informativi “*con periodicità almeno mensile (...) sino alla scadenza del termine fissato*” e di curare, tramite la competente cancelleria, la pubblicazione della relazione sulla situazione economica e finanziaria dell’impresa nel Registro delle Imprese;

che la necessaria informazione di tutti i creditori e la trasparenza del comportamento dell’imprenditore costituiscono dunque i pilastri dell’istituto *sub iudice*;

che il mancato o tardivo adempimento degli obblighi informativi periodici imposti dal Tribunale implica *ex se* la conseguente declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria, ai sensi dell’art. 162, II l.f.;

rilevato che già in seguito al deposito della relazione informativa periodica del 5.04.2019 il Tribunale aveva sollecitato, una prima volta, la società ricorrente al necessario esatto rispetto degli obblighi informativi, limitandosi allora a richiedere un’integrazione entro un termine perentorio;

che, tuttavia, con la presentazione della seconda relazione periodica la società si è resa nuovamente inadempiente all’obbligo di informazione previsto dalla legge e imposto dal Tribunale, atteso nello specifico che la relazione sulla situazione economica e finanziaria dell’impresa depositata il 7.05.2019 ha ad oggetto il medesimo periodo di riferimento della precedente relazione, arrestandosi le informazioni fornite, sotto tale profilo, ancora una volta alla data di presentazione del ricorso *ex art. 161, VI l.f.*;

che, se è certamente vero che risulterebbe inesigibile una pretesa di aggiornamento delle informazioni fornite alla data del deposito della relazione stessa, stanti i necessari tempi tecnici di predisposizione della medesima, nondimeno non può dubitarsi dell’esigibilità di una pretesa di aggiornamento nel caso di specie quantomeno al 31.03.2019 (con uno scarto temporale di ben 37 giorni rispetto al deposito della relazione), in ciò concretandosi lo specifico inadempimento contestato;

che quanto evidenziato integra senza dubbio una violazione degli obblighi informativi gravanti sulla ricorrente, considerato che è stato di fatto precluso il necessario controllo del Tribunale e del commissario giudiziale sull’andamento economico-finanziario dell’impresa nel periodo successivo alla presentazione del ricorso;

considerato che il ritardo è dipeso da ragioni esclusivamente inerenti alla sfera organizzativa della società ricorrente e che il termine non è prorogabile, onde l’irrelevanza del tardivo deposito delle informazioni in precedenza omesse - deposito peraltro effettuato solo in data 23.05.2019, in prossimità del termine per il deposito della terza relazione informativa;

che, giusto il disposto dell’art. 161, VIII l.f., si è verificato il presupposto della declaratoria di inammissibilità della domanda proposta *ex art. 161, VI l.f.*;

dato atto che ad oggi non pende alcun procedimento teso alla dichiarazione di fallimento della società

ricorrente;

PQM

visti gli artt. 161, VIII e 162, II l.f.,



dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo depositata da Manifattura Gomma Finnord s.p.a.;
riserva la liquidazione del compenso spettante al commissario giudiziale all'esito del deposito di proposta di parcella;
dispone la trasmissione del presente provvedimento al Registro delle Imprese per l'iscrizione.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 23.05.2019.

Il Giudice Estensore
Dott.ssa Federica Cattaneo

Il Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini

